



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

Provincia di Varese

Via Roma, 54 Tel 0332/975151

Fax 0332/700977

ORDINANZA SINDACALE

N. 05 del 27.09.2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, VIVIBILITA' URBANA E DECORO DEL CENTRO ABITATO, DIRETTA ANCHE AL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, che dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità "anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1 982, n. 571;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

- il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
- il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, il quale rimarca che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità";
- il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, il quale stabilisce che le "disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";
- il punto 4 della Circolare n. 3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui viene osservato che "specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...)" e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148";
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein), la quale riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41, in cui è prevista la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

PREMESSO CHE:

- il flusso di persone nel centro cittadino nelle ore serali continua ad evidenziare un sensibile incremento;
- nelle aree aperte al pubblico del centro commerciale e limitrofe e in prossimità e pertinenze dell'area della stazione ferroviaria, interessate dalla presenza di numerosi pubblici esercizi, circoli privati, esercizi di vicinato di rivendita generi alimentari, sempre più numerose sono le persone che si ritrovano per trascorrere la serata con presenze che si protraggono ben oltre la mezzanotte;

- recentemente si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme corrispondenti, del Codice Penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada, nonché situazioni di intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano: quali risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse;
- si rileva la necessità di implementare i servizi di controllo, nonché di riproporre un'apposita ordinanza, riscontrando l'efficacia dei succitati analoghi dispositivi sindacali già adottati negli anni precedenti che, attraverso la previsione di regole ben definite sulla disciplina degli orari di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, del divieto del consumo di bevande alcoliche e della detenzione di contenitori di vetro e lattine, ha consentito una efficace e certa azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
- cittadini, singoli e associati in comitati zionali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, in particolare, all'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle zone del centro, ovvero Contrada Tagliabò, via Stazione, via Verdi, e nella della zona di Caldana, ovvero Contrada Boné, Piazza Società Operaia, via Malgarini;
- la Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dello Stato nel corso di servizi di controllo hanno constatato l'effettiva sussistenza delle problematiche su esposte, derivanti nei casi di specie, dall'esercizio delle attività di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo, come sopra individuate, dal conseguente bivacco di persone, spesso in stato di ebbrezza e/o di ubriachezza, concretizzatesi in atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e comunque di nocumento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio del luogo.

CONSIDERATO CHE:

- sussiste la necessità di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti delle aree cittadine interessate da afflusso consistente di persone nelle ore serali e notturne;
- il consistente afflusso di persone richiede idonee e specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamenti *contra legem* che minano la civile convivenza e determinano situazioni di disagio sociale;
- è consolidata l'abitudine, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di stazionare presso i locali e le aree pubbliche adiacenti agli stessi, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- nel territorio comunale è presente un discreto numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- tale situazione sovente fa riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili della tutela acustica e del degrado ambientale, evidenziati da esposti dei cittadini residenti;
- sussiste, la necessità di tutelare il corretto convivere civile dei frequentatori di dette aree, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei frequentatori dei citati luoghi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per gli altri frequentatori, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale, che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse Forze dell'Ordine deputate ai controlli;
- vengono segnalati casi di:
 - assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località ricomprese nel centro urbano, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e

creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- imbrattamento di muri e di arredi urbani;
- danneggiamento con atti vandalici di proprietà del comune;
- varie forme di accattonaggio e mendicizia molesta suscettibili di arrecare disturbo al decoro urbano;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS, a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- per converso, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;
- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

RILEVATO che le criticità riscontrate sono tali da configurare potenziali danni alla salute, all'ambiente e al patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO CHE in considerazione delle criticità evidenziate, di dover applicare una serie di misure e limitazioni, a tutela dei valori prevalenti del diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza residente, nonché alla tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, con l'obiettivo di salvaguardare il clima acustico delle aree interessate e le condizioni ambientali e viabilistiche complessive;

DATO ATTO CHE:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- le disposizioni in materia perseguono anche l'obiettivo della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale", essendo dirette a responsabilizzare i gestori sugli effetti diretti indotti dalla presenza della loro attività, sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni negative nei confronti dei cittadini residenti e sull'uso degli spazi pubblici;
- i vincoli imposti sono giustificati da finalità di tutela della salute, dell'ambiente urbano e del patrimonio, e pertanto coerenti con gli obblighi comunitari, nell'ottica di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio;
- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è provveduto darne comunicazione al SUAP VALLI DEL VERBANO;
- i contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente condivisi con l'autorità provinciale territoriale di governo;

PRESO ATTO:

- di quanto nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione III Sez. Pen. con sentenza del 4 febbraio 2022 n. 3952, che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo *ius excludendi* o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica;

PRESO ATTO INOLTRE:

- di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione III Sez. Civ. con sentenza del 23 maggio 2023 n. 14209, con cui viene riconosciuto l'obbligo per la P.A. sia ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni (cioè controllare le emissioni rumorose negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi di intrattenimento) e quindi a rispettare il principio del *neminem ledere*, sia a riportare le immissioni sonore al di sotto della soglia di tollerabilità;
- tale titolarità passiva, riconosciuta dalla normativa vigente in capo alla P.A., ne potrebbe pertanto comportare una condanna sia al risarcimento del danno patrimoniale conseguentemente patito dal privato, sia all'adozione di accorgimenti idonei a limitare comportamenti scorretti da parte dei frequentatori dei medesimi spazi pubblici;

ORDINA

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, il divieto di:

- consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, per tutta la giornata, 24 ore su 24, al di fuori degli esercizi di somministrazione, inclusi dehors;
- vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande; gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc.), dalle ore 20.00 alle ore 07.00;
- detenere, dalle ore 20:00 alle ore 07.00, nelle aree pubbliche del centro urbano e al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi di vendita, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualsivoglia contenitori, qualora la stessa sia destinata palesemente al consumo sul posto;
- bivaccare nel centro abitato;
- detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano;
- praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare o richiedere danaro o altra utilità economica;
- imbrattare muri e arredi urbani;
- danneggiare con atti vandalici proprietà del comune;

AVVERTE

- che l'inosservanza effettuata da chiunque, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, e con le modalità stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, ovvero con effetto liberatorio del pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro;
- che l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione è il Sindaco;
- che il destinatario dei proventi è il Comune di Cocquio Trevisago;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Lombardia entro giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Varese, dando atto che esso cessa ogni effetto dopo 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Copia della presente ordinanza viene inoltre inviata, per quanto di rispettiva competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Besozzo, a cui, unitamente al Servizio di Polizia Locale di Cocquio Trevisago, è affidato il compito di farla osservare, fatto salvo l'esercizio dell'azione penale laddove poste in essere le condizioni di procedibilità.

Il Sindaco
Dott. Danilo Centrella